

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

73° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	4
2 ^a - Giustizia	»	7
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	16
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	19

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	52
---------------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	54
---	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	56
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-ter, n. 4, nei confronti del dottor Salvatore Frasca, senatore nella XI legislatura, indagato per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(R135 000, C21ª, 0017°)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il dottor FRASCA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e risponde alle domande dei senatori BERTONI, PELELLA, GRECO e RUSSO.

Congedato il dottor Frasca, sia apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO e CALLEGARO.

La Giunta approva la proposta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica infine il senatore Callegaro di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(1798) Deputati VITO ed altri. - Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice DENTAMARO, rammentando lo specifico regime di ineleggibilità disposto per i magistrati dalla legge vigente, che inibisce le cariche elettive parlamentari a chi abbia esercitato le funzioni giurisdizionali nello stesso territorio di riferimento della candidatura, nei sei mesi precedenti la data della relativa accettazione. Tale disciplina viene estesa, con il disegno di legge in esame, anche ai casi di elezioni politiche anticipate e di elezioni suppletive, per i quali viceversa, secondo l'interpretazione prevalente della normativa vigente, si dovrebbe applicare la disposizione generale riguardante alcune categorie di funzionari pubblici, che impone la cessazione dalle relative funzioni entro sette giorni dal decreto di scioglimento delle Camere. La relatrice condivide sia l'estensione del testo anche al caso delle elezioni suppletive, sia il fondamento dell'iniziativa, che riconduce ad unità lo specifico regime previsto per i magistrati già dalla normativa vigente. Si tratta infatti di una disciplina più restrittiva di quella inerente ad altri pubblici funzionari, che risulta giustificata dalla peculiarità delle funzioni esercitate, con esclusivo riguardo al territorio di competenza.

Anche il presidente VILLONE condivide il proposito, sotteso al disegno di legge, di assicurare una disciplina omogenea per tutti i casi possibili di elezioni politiche.

Il senatore BESOSTRI considera opportuna una riflessione di carattere generale sulla disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità,

da ritenere ormai inadeguata, anche per l'evoluzione dei sistemi di comunicazione, che rende anacronistico lo stesso riferimento al territorio ove si esercitano le funzioni. Va rilevato, infatti, che la notorietà derivante dall'esercizio di alcune funzioni particolarmente critiche, come quelle giurisdizionali, non è certo limitata nell'ambito del territorio di competenza. Osserva, inoltre, che il risultato più conseguente di una disciplina restrittiva per l'eleggibilità dei magistrati, coerente al principio di separazione dei poteri, dovrebbe essere la prescrizione assoluta di ineleggibilità.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara perplesso sulla disciplina applicabile al caso delle elezioni anticipate, anche in esito all'innovazione normativa in esame. Ricorda, infatti, la prescrizione generale sulla cessazione delle funzioni entro sette giorni dal decreto di scioglimento, che potrebbe essere vanificata dalle nuove disposizioni.

Il senatore PELLEGRINO osserva che il testo in esame risente di un mutamento di clima nella considerazione del ruolo dei magistrati nel rapporto tra i poteri, offrendo peraltro una soluzione parziale, in particolare a causa del persistente nesso istituito tra le funzioni giurisdizionali e la competenza territoriale, da ritenere anacronistico quantomeno per una valutazione in termini di ineleggibilità. Sarebbe a suo avviso opportuna una revisione normativa più estesa e approfondita, che comporti ad esempio l'obbligo dell'aspettativa per i sei mesi antecedenti la data delle elezioni, anche per le candidature al di fuori del territorio di competenza.

Il presidente VILLONE sottolinea che il testo in esame non comporta una riforma del sistema di ineleggibilità, ma solo un adattamento della disciplina già vigente.

Ad avviso del senatore LUBRANO DI RICCO, la valutazione del senatore Pellegrino potrebbe essere condivisa solo in quanto riferita alla scadenza naturale della legislatura, ma non anche per il caso di elezioni anticipate, che è per se stesso imprevedibile: in quest'ultime ipotesi, infatti, una prescrizione generalizzata di collocamento in aspettativa nei sei mesi antecedenti si risolverebbe in una prescrizione di ineleggibilità assoluta.

Il presidente VILLONE osserva che in una prospettiva di revisione generale del sistema anche il limite temporale di sei mesi potrebbe essere considerato inadeguato, come dimostrano alcuni casi recenti. Ritiene, comunque, che la materia esige una revisione complessiva, per rimuovere alcune prescrizioni anacronistiche e introdurre nuove e più appropriate ipotesi limitative del diritto di elettorato passivo. Il testo in esame, peraltro, ha limiti ben precisi, che non fanno ritenere opportuna un'estensione impropria.

Si dichiarano d'accordo sia il senatore PELLEGRINO che il senatore BESOSTRI.

Si conviene, quindi, di fissare per le ore 12 di mercoledì 11 dicembre il termine per la proposizione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0034^o)

Il PRESIDENTE avverte che la Camera dei deputati, nella seduta di ieri, ha approvato con modificazioni il disegno di legge di conversione in legge del provvedimento d'urgenza, più volte reiterato, recante misure di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, dopo la revisione del 1993. Preannuncia, pertanto, che la Commissione sarà chiamata, presumibilmente nella seduta successiva a quella odierna, a valutare i presupposti costituzionali del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

63ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 11,30.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale e ritenuto non utile, in considerazione dell'orario, sospendere i lavori per un'ora, toglie la seduta e rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno alla seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15.
(R030 000, C02ª, 0001º)

La seduta termina alle ore 11,35.

64ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mirone e Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0021°)

Il senatore BERTONI sollecita al Governo la risposta in Commissione alle interrogazioni da lui presentate n. 3-00460 e 3-00517.

Il presidente ZECCHINO prende atto della richiesta e dichiara che si attiverà presso il Ministero competente.

Il senatore MILIO sollecita la discussione della Relazione in merito a problemi concernenti i cosiddetti collaboratori della giustizia, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che la previsione all'ordine del giorno dell'argomento è testimonianza eloquente della volontà della Commissione di affrontarlo quanto prima, compatibilmente con le esigenze globali dei lavori parlamentari.

IN SEDE DELIBERANTE

(1389) *Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola

(1371) *BATTAGLIA. Soppressione dell'albo dei procuratori legali*
(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Prosegue la discussione dei provvedimenti in titolo in un testo unificato, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

Il relatore GRECO ricorda che è stato già approvato l'articolo 1 e riassume il contenuto dell'articolo 2 del testo unificato risultante dai lavori del comitato ristretto.

Il sottosegretario MIRONE esprime apprezzamento per il testo in esame ed esprime avviso favorevole all'approvazione.

Posto ai voti, l'articolo 2 è approvato.

Posto ai voti, anche l'articolo 3 è quindi approvato con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO.

Il relatore GRECO illustra separatamente i tre commi dell'articolo 4, elaborati dal comitato ristretto, e ne auspica l'approvazione.

In relazione al comma 1 intervengono i senatori BUCCIERO (che si mostra alquanto perplesso rispetto al limite di dodici anni di esercizio

per l'iscrizione nell'albo dei patrocinanti in cassazione), RUSSO, MELONI e CALLEGARO, favorevoli a non modificare la formulazione prospettata.

In relazione al comma 2, intervengono in senso favorevole il senatore RUSSO e il sottosegretario MIRONE.

In relazione al comma 3 intervengono in senso favorevole il senatore RUSSO e in senso contrario il sottosegretario MIRONE, in ragione della prospettata elevazione a cinque e non a sei anni.

È poi approvato l'articolo 4.

Il relatore GRECO e il senatore MILIO illustrano un emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 4.

Sull'emendamento 4.0.1 intervengono in senso contrario i senatori CALLEGARO e RUSSO, argomentando che il decorso del tempo deve essere legato all'effettivo esercizio della professione, mentre in senso favorevole si esprimono i senatori FOLLIERI e BATTAGLIA che aderiscono, sottoscrivendolo, all'emendamento.

Il relatore GRECO e il senatore MILIO manifestano la disponibilità ad una riformulazione dell'emendamento 4.0.1.

Il senatore BUCCIERO manifesta forti perplessità verso qualsivoglia norma che favorisca abilitazioni atipiche al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, in senso contrario si esprimono la senatrice SCOPELLITI e il senatore MELONI, che paventano aspetti negativi della proposta e ne lamentano la eccessiva genericità.

In senso adesivo alle critiche si esprime nuovamente il senatore CALLEGARO.

Parimenti contrario è il senatore CIRAMI, che teme la concessione dell'abilitazione a persone, pur qualificate, ma prive della specifica preparazione ed esperienza.

Il sottosegretario MIRONE esprime avviso contrario all'approvazione dell'emendamento 4.0.1, che posto ai voti, è quindi respinto.

Il relatore GRECO illustra i singoli commi dell'articolo 5.

In senso favorevole si esprime il senatore RUSSO, che ne auspica comunque l'approvazione pur manifestando la disponibilità ad una eventuale modifica al comma 2.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BERTONI, BUCCIERO, CALVI, RUSSO ed il relatore GRECO. Il comma 2 viene quindi ritirato dal relatore, essendosene accertata la superfluità.

Sul comma 1, prendono la parola i senatori Antonino CARUSO e BUCCIERO che ne auspicano una riformulazione, ma ad essa si dichiara contrario il senatore RUSSO.

Sui residui commi 3 e 4 intervengono in modo problematico i senatori BUCCIERO e MILIO, mentre in senso favorevole intervengono i senatori BERTONI e RUSSO, che tuttavia auspica la riformulazione del comma 2 dell'articolo 5.

Il senatore CARUSO esprime contrarietà all'approvazione del comma 1.

Dopo che il senatore MIRONE ha espresso contrarietà all'approvazione, l'articolo 5 riformulato, posto ai voti, è approvato.

Il senatore GRECO illustra brevemente l'articolo 6 che, con l'avviso favorevole del Governo, è approvato, come pure l'articolo 7.

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, prende la parola il senatore RUSSO per far presente che, in sede di comitato ristretto, si è ritenuto di non portare in votazione un emendamento relativo alle tariffe dei procuratori e degli avvocati. Esprime compiacimento per la conclusione di un esame lungo, approfondito e proficuo; preannuncia infine voto favorevole.

Parimenti favorevole sarà il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale, come preannunciato dal senatore BUCCIERO, il quale ricorda che il mondo forense abbisogna di una profonda radicale riforma dell'intero ordinamento.

Il senatore FOLLIERI annuncia altresì il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare, esprimendo al contempo pieno apprezzamento per il contributo offerto dal relatore.

Anche la senatrice SCOPELLITI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, auspicando un voto sollecito da parte della Camera dei deputati.

Il senatore CALLEGARO, annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, esprime l'auspicio che il clima sereno che si è creato intorno a questo provvedimento possa ripresentarsi anche in occasione dell'esame di altri disegni di legge.

Conclusivamente il relatore GRECO esprime l'augurio di un'approvazione da parte della Camera dei deputati senza modificazioni e ricorda che i pochi ritocchi apportati non sono scaturiti da intendimenti polemici, bensì dalla volontà di apportare costruttivi.

Il senatore CIRAMI aderisce a quanto dichiarato dai colleghi intervenuti e preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto ai voti, il disegno di legge è infine approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente ad apportare al testo approvato le modifiche formali eventualmente necessarie per il coordinamento normativo e la migliore redazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,50.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
1389 E 1371 APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

(Soppressione dell'albo)

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

Art. 2.

(Iscrizione all'albo degli avvocati)

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.

2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

3. Dalla entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, ed al Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 3.

(Sostituzione del termine «procuratore legale»)

1. Il termine di «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con quello di «avvocato».

Art. 4.

(Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione)

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Regio Decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni è di dodici anni.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del Regio Decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni.

3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n.1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.

Art. 5.

(Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento)

1. L'articolo 17, comma 1, n. 7), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n.36, è sostituito dal seguente:

«7) avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata».

2. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, n. 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aumentato a otto anni.

3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, le parole: «non inferiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei anni».

Art. 6.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogati gli articoli 2, comma 1, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 nonchè gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO
SUI DISEGNI LEGGE 1389-1371**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iscrizione all'elenco speciale dei dirigenti dello Stato)

1. I dirigenti con almeno cinque anni di anzianità o gli appartenenti alla carriera direttiva con almeno dieci anni di anzianità dell'Amministrazione centrale dello Stato e delle Amministrazioni degli Organi costituzionali che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame per l'iscrizione all'albo dei procuratori o degli avvocati hanno diritto ad essere iscritti all'albo degli avvocati, elenco speciale, del luogo di residenza, al solo fine dell'utilizzo del titolo e del conseguimento dell'anzianità necessaria per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ferme restando le norme sull'incompatibilità di cui al regio decreto legge del 27 novembre 1933, n. 1578.».

4.1

GRECO, MILIO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

44ª Seduta

Presidenza del Vice presidente
BUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 16,30.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il Presidente BUCCI formula auguri di pronto ristabilimento al Presidente Scivoletto, assente per una indisposizione.

Il sottosegretario BORRONI risponde, su incarico del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, alle interrogazioni nn. 3-00261, presentata dal senatore Saracco e da altri senatori, 3-00268 presentata dal senatore Bucci e da altri senatori e 3-00368 presentata dal senatore Michele De Luca. Ricordato che l'accordo interprofessionale sul prezzo del latte per la campagna 1996/1997 è stato sottoscritto in data 29 gennaio 1996, fa rilevare che, successivamente, la parte industriale ha rappresentato la difficoltà, a causa delle mutate condizioni di mercato conseguenti alla rivalutazione della lira, di pagare il prezzo convenuto, chiedendo la mediazione del Ministero in merito ad una novazione dell'accordo stesso. Nell'incontro promosso dal Ministero i primi di ottobre si è però registrata l'opposizione di principio della parte agricola alla revisione dell'accordo in corso, il che ha fatto cadere la proposta di mediazione ministeriale, intesa anche ad impostare le basi del nuovo accordo per la campagna 1997/98.

Il rappresentante del Governo, nel sottolineare che, a seguito di segnalazioni da parte dell'UNALAT, è stato appurato che anche talune imprese di trasformazione hanno liquidato somme inferiori a titolo di anticipazione, ricorda che il ruolo del Ministero, ai sensi della legge n. 88 del 1988 sugli accordi interprofessionali, è quello di promuovere le intese tra le parti, ove queste lo richiedano e che - una volta sottoscritti gli

accordi - al loro eventuale mancato rispetto soccorrono i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento (via che in alcuni casi sarebbe stata già intrapresa dagli agricoltori). Nel ribadire, comunque, la disponibilità del Ministero a svolgere i propri buoni auspici per risolvere la questione, anche in vista dell'esigenza di una azione tempestiva per il nuovo accordo (la cui mancanza potrebbe recare grave pregiudizio alla parte agricola), il sottosegretario Borroni si sofferma sul problema delle importazioni di latte dalla Baviera e dai Paesi dell'Est europeo, che sono sottoposte ai controlli comunitari per gli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi: nel ricordare, quindi, che per il latte proveniente dalla Germania, in quanto prodotto comunitario, non sono fissati limiti di prezzo o di quantità, ricorda altresì che per i prodotti provenienti dai Paesi dell'Est è vigente il sistema dei prelievi all'importazione e che, nel contesto degli Accordi di associazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, l'Unione europea non ha fatto concessioni relativamente al latte.

Nel soffermarsi quindi sulla questione delle quote latte, il rappresentante del Governo fa rilevare che il bollettino AIMA n. 2 della campagna 1995/1996 reca le correzioni effettuate a seguito dei ricorsi, e che le riduzioni di quota B (operate con il medesimo bollettino) sono state integralmente coperte in sede di compensazione nazionale; fornisce quindi ulteriori dettagli sul numero di richieste di riesame delle posizioni dei vari produttori, specificando che queste sarebbero state accolte in larga parte. Nel ribadire quindi che la retroattività delle disposizioni dei decreti-leggi n. 552 e n. 463 del 1996 non avrebbe comportato alcun pregiudizio per i diritti dei produttori, informa la Commissione che è in corso di definizione il disegno di legge di riforma della legge n. 468 del 1992 (attualmente al concerto degli altri dicasteri competenti), su cui auspica un sollecito avvio dell'esame, non appena presentato alle Camere, sottolineando che viene ivi previsto il trasferimento alle Regioni delle funzioni gestionali in materia di quote e l'attribuzione della funzione di compensazione all'AIMA. Assicura infine che è stato richiesto, in sede comunitaria, l'adeguamento del quantitativo di riferimento nazionale assegnato all'Italia rispetto ai consumi rilevati nel Paese, pur sottolineando il difficile contesto comunitario. Informa infine la Commissione di avere rinnovato la richiesta di rendere disponibili i dati, relativi ai moduli L1 sulle consegne di latte, all'AIMA, che sta valutando la possibilità di un collegamento informatico diretto con il Parlamento.

Il senatore SARACCO, replicando per le interrogazioni n. 3-00261 e n. 3-00368 del senatore Michele De Luca (cui dichiara di avere aggiunto la propria firma) afferma di potersi ritenere soddisfatto della risposta del Governo, pur rilevando che non appare chiaro quale possa essere l'esito della dialettica relativa all'accordo interprofessionale sul prezzo del latte; auspica rapporti meno conflittuali tra le parti e il riconoscimento, a livello comunitario, di un incremento dei quantitativi di riferimento attribuiti all'Italia, e ciò tenuto in particolare conto che - come sottolineato nell'interrogazione 3-00368 - larga parte del latte trasformato viene utilizzato per la produzione di formaggi pregiati.

Il senatore CUSIMANO, replicando in relazione alla interrogazione n. 3-00268 della quale è cofirmatario, sottolinea di avere ascoltato con

attenzione e crescente stupore la risposta resa dal rappresentante del Governo sul mancato rispetto di un accordo sottoscritto già da molti mesi, e concluso proprio al fine di calmierare il mercato nell'interesse generale. Nel dichiararsi insoddisfatto del tenore della risposta, che avrebbe auspicato improntata ad un atteggiamento più netto da parte del Governo per il rispetto di accordi già conclusi, ribadisce l'opportunità che l'Esecutivo assuma una posizione più decisa a tutela degli interessi dei produttori.

IL PRESIDENTE, infine, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

57ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 5 dicembre 1996)

(Nuovo esame)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che nella seduta dell'Assemblea del 5 dicembre scorso è stato deliberato, su sua richiesta, il rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti, ciò nel presupposto che il nuovo esame sia concluso nella giornata odierna, allo scopo di consentire all'Assemblea di pronunciarsi nella seduta di domani. La sua richiesta di rinvio fu motivata dall'appropinquarsi del termine di trenta giorni contemplato dall'articolo 78, comma 5 del Regolamento, che lasciava ritenere possibile l'applicazione da parte della Conferenza di Presidenti dei Gruppi del meccanismo procedurale recentemente denominato «ghigliottina»; per evitare tale compressione dei margini di iniziativa emendativa dei singoli parlamentari - non addebitabile alla Commissione, che aveva dato mandato al relatore a riferire all'Assemblea già il 26 novembre scorso - il Presidente si è fatto carico di richiedere il rinvio del provvedimento in Commissione, al fine di esaminare almeno in una sede di merito i relativi emendamenti.

Il presidente GIOVANELLI comunica che gli emendamenti 1.40, 2.10, 2.20, 4.70, 4.80, 4.30, 4.50, 4.60, 5.40, 5.30, 6.10, 6.20, 7.20, 7.10, 8.40, 11.0.10^a, 12.0.10, 2.30, 2.0.10, 3.0.10, 8.20 ed 11.0.30 riferiti al decreto-legge, sono già stati accolti dalla Commissione nel precedente

esame: avverte perciò che essi sono ripresentati dal relatore, che li dà per illustrati.

Su istanza del senatore MANFREDI, la Commissione conviene di procedere immediatamente all'esame dell'emendamento 7.100, che viene quindi illustrato dal proponente.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori SPECCHIA e BORTOLOTTI, il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole, suggerendo al proponente una riformulazione che venga incontro alle obiezioni del senatore Specchia.

Il relatore GIOVANELLI propone ulteriori modifiche all'emendamento 7.100 che, come quelle suggerite dal Governo, vengono accolte dal senatore MANFREDI.

L'emendamento 7.100 (nuovo testo), al quale dichiara di aggiungere firma il senatore PETRUCCI, è accolto dalla Commissione.

Si passa agli ordini del giorno riferiti all'intero provvedimento.

Il relatore GIOVANELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n.576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato:

che il giorno 15 ottobre 1996 una scossa sismica di intensità pari al settimo grado della scala Mercalli (magnitudo 4,8 della scala Richter), profondità ipocentrale 12 chilometri, alla quale hanno fatto seguito, nei giorni successivi numerose altre scosse (circa 80), ha colpito le province di Reggio Emilia e Modena, con epicentro tra Bagnolo e Cadelbosco Sotto, a circa 15 chilometri dalla città di Reggio;

che il terremoto ha causato due morti e diversi feriti e prodotto gravi danni al patrimonio immobiliare ed urbanistico pubblico e privato, colpendo con particolare durezza le abitazioni delle fasce marginali e più deboli della popolazione, gli edifici scolastici (con conseguente interruzione delle lezioni nei comuni andati in emergenza per alcuni giorni), i beni architettonici di carattere storico e numerosi luoghi di culto;

che, pertanto, nella sola provincia di Reggio Emilia, risultano attualmente inagibili (parzialmente o totalmente) 3 scuole, 15 chiese, 36 edifici pubblici e si contano 180 persone sfollate. In entrambe le province, come evidente, il numero degli immobili lesionati e danneggiati anche se non dichiarati inagibili è ancora più alto;

che l'ordinanza del Ministro dell'interno datata 19 novembre 1996 stanziava quale somma urgente risorse per un ammontare complessivo di 59 miliardi a fronte di un fabbisogno stimato dalla regione di almeno 79 miliardi per la sola emergenza;

che il decreto in oggetto attiva norme di legge e provvedimenti compiuti e stanziamenti corrispondenti per una parte degli eventi calamitosi del periodo tra giugno ed ottobre 1996, mentre per un'altra parte contempla esclusivamente il finanziamento degli interventi più urgenti tramite ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

che restano da predisporre gli strumenti normativi di legge e impegni finanziari per effettuare la seconda fase dell'intervento dello Stato, il quale dovrà compiersi e giungere ad effetto in tempi ragionevoli, ma certamente più brevi di quelli che vedono ancora oggi il bilancio dello Stato impegnato per ripristini e risarcimenti di calamità verificatesi anche venti anni or sono;

impegna il Governo:

a varare entro febbraio un disegno di legge con previsioni e dotazioni finanziarie per il ripristino ed il risarcimento del danno ai soggetti pubblici e privati, secondo parametri e criteri equivalenti a quelli assunti per altre calamità naturali. Le risorse dovranno essere indirizzate prioritariamente all'edilizia scolastica, alla reintegrazione delle attività produttive interrotte o, comunque, colpite dagli effetti del terremoto; al ripristino delle abitazioni dichiarate inagibili;

a destinare agli interventi per fronteggiare le calamità naturali quote del prelievo dell'otto per mille nel corso dell'anno 1997 e dei successivi, in particolare con riferimento al ripristino del patrimonio storico e architettonico».

9/1642/1/13

GIOVANELLI, GUERZONI

Il senatore PETRUCCI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n.576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che nell'ambito del territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e nell'ambito dei territori delle provincie di Udine e Pordenone, sono stati colpiti dagli eventi alluvionali, comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

considerato che tali comuni rischiano, per le mancate entrate tributarie e per le spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti, anteriori agli eventi alluvionali, di trovarsi a dover dichiarare lo stato di dissesto;

ravvisata l'opportunità di evitare che i cittadini e le attività economiche di tali comuni, dopo aver sofferto degli eventi calamitosi, abbiano anche l'onere di dover sopportare per lo stato il dissesto del comune, tasse elevate ed avere servizi essenziali scarsamente garantiti;

impegna il Governo,

alla predisposizione di un idoneo provvedimento nel quale si preveda per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti delle pro-

vince di Lucca e Massa Carrara, di Udine e Pordenone, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre 1996, un contributo annuale per l'anno 1996 e per gli anni 1997 e 1998, pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali del giugno 1996. Il Ministro degli interni, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, stabilirà i termini e le modalità delle operazioni per l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi elargiti».

9/1642/2/13

PETRUCCI

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che:

i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;

per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;

il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefici del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, Udine e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefici previsti dall'attuale decreto-legge, 12 novembre 1996, n. 576;

questa situazione produce un atto di ingiustizia per i comuni e la popolazione di Molazzana e Vagli di Sotto rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996:

impegna il Governo

ad individuare le forme per inserire in un prossimo decreto i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996».

9/1642/3/13

PETRUCCI

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 2 e 3.

Il sottosegretario BARBERI preannuncia che accoglierà l'ordine del giorno n. 1, laddove ripresentato in Assemblea; condiziona poi l'accoglimento degli ordini del giorno nn. 2 e 3 ad alcune modifiche testuali.

Il senatore PETRUCCI accoglie l'invito del Governo e riformula gli ordini del giorno nn. 2 e 3 nei seguenti testi:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che nell'ambito del territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e nell'ambito dei territori delle provincie di Udine e Pordenone, sono stati colpiti dagli eventi alluvionali, comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

considerato che tali comuni rischiano, per le mancate entrate tributarie e per le spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti, anteriori agli eventi alluvionali, di trovarsi a dover dichiarare lo stato di dissesto;

ravvisata l'opportunità di evitare che i cittadini e le attività economiche di tali comuni, dopo aver sofferto degli eventi calamitosi, abbiano anche l'onere di dover sopportare per lo stato il dissesto del comune, tasse elevate ed avere servizi essenziali scarsamente garantiti;

impegna il Governo,

a studiare la possibilità di predisporre un idoneo provvedimento nel quale si preveda per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti delle provincie di Lucca e Massa Carrara, di Udine e Pordenone, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre 1996, un contributo annuale per l'anno 1996 e per gli anni 1997 e 1998, pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali del giugno 1996».

9/1642/2/13 (Nuovo testo)

PETRUCCI

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che

i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara;

per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;

il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefici del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle provincie di Lucca e Massa Carrara, Udine

e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefici previsti dall'attuale decreto-legge, 12 novembre 1996, n. 576;

questa situazione produce un atto di ingiustizia per i comuni e la popolazione di Molazzana e Vagli di Sotto rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

impegna il Governo

ad individuare, anche d'intesa con la regione Toscana, le forme per inserire i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996».

9/1642/3/13 (Nuovo testo)

PETRUCCI

L'ordine del giorno n. 1 è accolto dalla Commissione.

Il senatore COLLINO aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione, la quale conviene anche sull'ordine del giorno n. 3 (nuovo testo).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.53, 1.55, 1.52 e 1.51.

Il senatore PETRUCCI illustra gli emendamenti 1.61 e 1.60.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 1.50.

Il sottosegretario BARBERI invita al ritiro degli emendamenti 1.61 e 1.60; in merito a tali emendamenti, il senatore PETRUCCI accoglie un invito del relatore GIOVANELLI a riformularli nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

impegna il Governo

a predisporre idoneo provvedimento per interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 1996».

9/1642/4/13

PETRUCCI, FORCIERI

Su tale ordine del giorno il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario BARBERI preannuncia che, laddove ripresentato in Assemblea, accoglierà tale ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 4 è accolto dalla Commissione.

Il sottosegretario MATTIOLI invita al ritiro dell'emendamento 1.50, che è invece difeso dal relatore GIOVANELLI: ad una riformulazione proposta da quest'ultimo, il rappresentante del Governo esprime poi parere favorevole.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.50 (nuovo testo) e 1.40.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.105 è accantonato, in attesa di una sua riformulazione da parte del relatore GIOVANELLI.

Sull'emendamento 2.10, già approvato dalla Commissione nel precedente esame, il sottosegretario MATTIOLI propone una riformulazione, sulla quale il senatore VELTRI si dichiara d'accordo.

Il relatore GIOVANELLI riformula l'emendamento 2.10 nel senso richiesto dal Governo.

Il senatore SPECCHIA lamenta che, anche nell'emendamento 2.10 (nuovo testo), si rinventa la previsione di un'intesa che vincola eccessivamente il presidente della regione Calabria; preannuncia pertanto voto contrario.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 2.10 (nuovo testo).

Il sottosegretario MATTIOLI esprime dubbi sulla formulazione dell'emendamento 2.20, già accolto dalla Commissione nel precedente esame; in proposito, dopo un breve dibattito tra il senatore BORTOLOTTI ed il sottosegretario BARBERI, quest'ultimo ricorda le motivazioni alla luce delle quali espresse parere favorevole, che riconferma in questa sede.

Il relatore GIOVANELLI dichiara di mantenere l'emendamento 2.20 nell'attuale testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore MAGGI illustra il subemendamento 2.30/1, così come il senatore SPECCHIA il subemendamento 2.0.10/1.

Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, il subemendamento 2.30/1 è accolto dalla Commissione, che poi conviene sull'emendamento 2.30 nel testo emendato.

Il senatore VELTRI si dichiara contrario al subemendamento 2.0.10/1, che è invece difeso dal senatore SPECCHIA, il quale lamenta come la formulazione dell'emendamento 2.0.10 sia chiaramente eterogenea rispetto al rapporto paritario che nelle ordinanze della protezione civile si instaura tra Stato e regioni.

Il sottosegretario BARBERI invita al ritiro sia del subemendamento che dell'emendamento cui è riferito, mentre il relatore GIOVANELLI si dichiara contrario al primo e favorevole al secondo.

La Commissione respinge a maggioranza il subemendamento 2.0.10/1, mentre accoglie, sempre a maggioranza, l'emendamento 2.0.10.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore GIOVANELLI fa propri l'emendamento 3.202 ed il subemendamento 3.0.10/1, sui quali il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole.

Con separate votazioni, la Commissione conviene sull'emendamento 3.202, sul subemendamento 3.0.10/1 e sull'emendamento 3.0.10, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.122, che mantiene nonostante un invito al ritiro del Governo.

Previ pareri contrari del sottosegretario BARBERI e del relatore GIOVANELLI, l'emendamento 4.122 è respinto dalla Commissione, con l'astensione del senatore VELTRI.

Il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.106 che, previ pareri contrari del sottosegretario BARBERI e del relatore GIOVANELLI, è respinto dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.110, che riceve i pareri contrari del relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, l'emendamento 4.110 è respinto dalla Commissione.

Il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.105 che, previ pareri contrari del sottosegretario BARBERI e del relatore GIOVANELLI, è respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.70, che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.112, facendo altresì proprio l'emendamento 4.103, di contenuto identico.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 4.112 e 4.103, di contenuto identico, sui quali relatore e Governo avevano espresso parere favorevole.

La Commissione, previo parere favorevole del Governo, conviene sull'emendamento 4.80.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.115, che poi riformula in un nuovo testo su invito del sottosegretario BARBERI.

Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, l'emendamento 4.115 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione; ne risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.102.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.116, così come il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.101: tali emendamenti, di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti ed accolti dalla Commissione, previ pareri favorevoli di relatore e Governo.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.117, così come il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.100: tali emendamenti, di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti ed accolti dalla Commissione, previ pareri favorevoli di relatore e Governo.

Il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.130, che - dopo un breve dibattito cui prendono parte il relatore GIOVANELLI, il senatore MAGGI ed il senatore BORTOLOTTO - riformula in un nuovo testo su istanza del sottosegretario BARBERI.

Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, l'emendamento 4.130 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.30, 4.204 e 4.50.

La Commissione conviene, previo parere favorevole del Governo, sull'emendamento 4.60.

Il senatore COLLINO illustra l'emendamento 4.200.

Il sottosegretario BARBERI invita a riformulare tale emendamento, sul quale anche il relatore GIOVANELLI richiede una maggiore precisazione testuale che contempli anche la fissazione di un termine.

Si apre un breve dibattito tra il senatore BORTOLOTTO, il sottosegretario MATTIOLI ed il sottosegretario BARBERI sulla possibile deroga alla legge «Galasso» che conseguirebbe dall'emendamento 4.200, anche nel nuovo testo proposto dal relatore e dal Governo.

A seguito dell'inizio dei lavori d'Assemblea, il presidente GIOVANELLI dispone la sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 18,45.

Il senatore COLLINO accoglie l'invito avanzato da relatore e Governo, riformulando l'emendamento 4.200 in un nuovo testo che prevede un termine finale di efficacia al 30 giugno 1998.

Previ pareri favorevoli del relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 4.200 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Il sottosegretario BARBERI presenta ed illustra l'emendamento 4.77, sulla pulizia fluviale.

Previo parere favorevole del relatore GIOVANELLI, l'emendamento 4.77 è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che i rispettivi proponenti rinunciano ad illustrare.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti, contrari il relatore ed il Governo, gli emendamenti 5.125 e 5.102; è conseguentemente precluso l'emendamento 5.115.

Il senatore PETRUCCI ritira l'emendamento 5.101 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 5.107; quest'ultimo emendamento è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore e del Governo.

È quindi posto ai voti ed accolto, favorevoli il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario BARBERI, l'emendamento 5.201.

Posto in votazione, risulta altresì accolto l'emendamento 5.100, con il parere favorevole del relatore e del Governo; è quindi precluso l'emendamento 5.118.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 5.40 del relatore, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

Il presidente GIOVANELLI dispone nuovamente la sospensione dei lavori per partecipare ai lavori d'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,45.

Con separate votazioni la Commissione conviene sul subemendamento 5.30/1 del Governo, favorevole il relatore, nonchè sull'emendamento 5.30 del relatore, nel testo così emendato, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.108, sul quale il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere favorevole, pur preannunciandone il ritiro in Assemblea qualora la 5ª Commissione dovesse esprimere un parere contrario.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 6.10 e 6.20 del relatore, con il parere favorevole del Governo, mentre l'emendamento 6.0.100 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 7.50, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 7.20 e 7.10 del relatore, con il parere favorevole del Governo.

È poi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.200.

Risultano accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 7.0.100 e 7.0.8 del relatore, sui quali il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole; il relatore GIOVANELLI preannuncia il ritiro dell'emendamento 7.0.8 laddove venisse espresso sul medesimo in Assemblea parere contrario da parte della 5ª Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione conviene sul subemendamento 8.20/1 del Governo, con il parere favorevole del relatore, nonché sull'emendamento 8.20 del relatore, nel testo così emendato con il parere favorevole del Governo.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.40, il relatore GIOVANELLI fa proprio l'emendamento 8.203, volto a prorogare l'utilizzo di militari di leva nelle zone alluvionate del Piemonte, che formula accogliendo un suggerimento del sottosegretario BARBERI.

L'emendamento 8.203 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Governo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Dopo che il relatore si è rimesso al Governo il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.110 e 11.100, di contenuto identico, a condizione che la conferma delle sedi di scuola dell'obbligo in essa prevista sia garantita per due anziché cinque anni.

I proponenti accettano di riformulare in tal senso gli emendamenti, che sono quindi posti congiuntamente ai voti ed accolti.

La Commissione conviene poi, con il parere favorevole del Governo, sull'emendamento 11.0.10ª.

Il relatore GIOVANELLI illustra il subemendamento 11.0.30/1 che ripropone il contenuto di un articolo del decreto-legge n. 513 del 1996, approvato dal Senato e decaduto presso la Camera dei deputati per mancata conversione nei termini.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole, trattandosi di un testo approvato dal Governo, pur rilevando che le innumerevoli si-

tuazioni di emergenza esistenti in Irpinia richiederebbero una concentrazione delle risorse in direzione del patrimonio edilizio privato.

Tale subemendamento è quindi posto ai voti ed accolto; successivamente è posto ai voti ed accolto, nel testo così emendato, l'emendamento 11.0.30, dopo che i sottosegretari BARBERI e MATTIOLI si sono rimessi alla Commissione.

In sede di articolo 12, è infine posto ai voti ed accolto l'emendamento 12.0.10, con il parere favorevole del Governo.

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.105, precedentemente accantonato.

Il relatore GIOVANELLI ne illustra una nuova riformulazione, sulla quale il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole.

L'emendamento 2.105 (nuovo testo) è poi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 576, con le modifiche testè accolte, richiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, nonchè apportando le modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1642**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, dopo la parola: «ottobre», aggiungere le seguenti: «e novembre».

Conseguentemente, modificare negli stessi termini la rubrica dell'articolo ed il titolo del disegno di legge».

1.61 FORCIERI, ROGNONI, DANIELE GALDI, BUCCIARELLI, PETRUCCI, TAPPARO, D'ALESSANDRO PRISCO, LARIZZA

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 15 per cento».

1.53 FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, nonché tutte quelle ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime».

1.50 IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime».

1.50 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole: «di lire 10 miliardi», con le seguenti: «di lire 20 miliardi»; conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «a lire 7,2 miliardi», aggiungere le seguenti: «e, per il 1997, quanto a lire 10 miliardi».

1.60 FORCIERI, ROGNONI, DANIELE GALDI, BUCCIARELLI, PETRUCCI,
TAPPARO, D'ALESSANDRO PRISCO, LARIZZA

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella "C" della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».

1.40 IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di giugno e ottobre 1996 possono fin d'ora autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate e a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro capite mensili oltre a quelle previste dall'attuale contratto di lavoro per il periodo di vigenza dell'emergenza con oneri a carico delle amministrazioni medesime».

1.55 BRIGNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di giugno e ottobre 1996 possono fin d'ora autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate e a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro capite mensili oltre a quelle previste dall'attuale contratto di lavoro per il periodo di vigenza dell'emergenza. Alla copertura degli oneri, stimati in lire 300 miliardi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione del secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85».

1.52 BRIGNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di giugno e ottobre 1996 possono fin d'ora autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate e a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro capite mensili oltre a quelle previste dall'attuale contratto di lavoro per il periodo di vigenza dell'emergenza. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione del secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

1.51

BRIGNONE

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e» inserire le seguenti: «a parziale modifica dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574».

2.105

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «n. 119» inserire le seguenti: «, articolo che riacquista efficacia a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

2.105 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a 30 miliardi di lire, previste nei programmi 1989-1991 e 1992-1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1 comma 1, e, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate per promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche nel campo della difesa del suolo e per realizzare e gestire servizi informativi per la previsione, la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di apposito istituto regionale e di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con le università calabresi e con gli enti locali calabresi, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati».

2.10

IL RELATORE

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche, per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i servizi tecnici nazionali, con il consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria».

2.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)».

2.20

IL RELATORE

All'emendamento 2.30, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la regione».

2.30/1 MAGGI, MACERATINI, SPECCHIA, COZZOLINO, BEVILACQUA, MEDURI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure».

2.30

IL RELATORE

All'emendamento 2.0.10, sostituire le parole: «opera di intesa con il» con le altre: «si avvale della collaborazione del».

2.0.10/1 MAGGI, MACERATINI, SPECCHIA, COZZOLINO, BEVILACQUA, MEDURI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni procedurali)

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate».

2.0.10

IL RELATORE

Art. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "presentazione delle fatture" sono inserite le seguenti: "e/o ricevute fiscali" ed è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica"».

3.202

COLLA, AVOGRADO, ANTOLINI

All'emendamento 3.0.10, dopo le parole: «all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 6».

3.0.10/1

GAMBINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni sulla leva)

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

3.0.10

IL RELATORE

Art. 4.

Ai commi 1 e 4, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, la corrispondenza fra il contributo assegnato e la spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un nuovo alloggio, ovvero per gli interventi sugli immobili ad uso non abitativo. L'accertamento della non corrispondenza determina l'obbligo di restituzione della quota di contributo non utilizzata».

4.122

MARCHETTI, CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «200 metri quadrati» inserire le seguenti: «, con una superficie per vani accessori fino ad un massimo del 25 per cento della superficie utile abitabile».

4.106

PETRUCCI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale contributo è esente da qualsiasi imposizione fiscale».

4.110

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, che non intendano provvedere alla ricostruzione, nuova costruzione o acquisto di un alloggio di civile abitazione nello stesso comune, è attribuito un contributo pari al 60 per cento del contributo di cui al comma precedente. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo non adibiti ad uso di residenza principale, è attribuito un contributo pari al 60 per cento del contributo di cui al comma 1 per la ricostruzione, per una costruzione o acquisto di alloggio di civile abitazione nello stesso comune».

4.105

PETRUCCI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «Dipartimento della protezione civile» a: «Servizi tecnici nazionali» con le seguenti: «Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali».

4.70

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «dalla data di adozione delle predette direttive tecniche».

4.112

MARCHETTI, CARCARINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «dalla data di adozione delle predette direttive tecniche».

4.103

PETRUCCI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,».

4.80

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al precedente comma 2 i comuni di cui al comma 1, provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal successivo comma 9. La deliberazione del comune e della regione, con le quali sono individuate le aree destinate alla ricostruzione delle nuove unità immobiliari, costituiscono variante urbanistica anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia».

4.115

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al precedente comma 2, i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal successivo comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti».

4.115 (Nuovo testo)

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al precedente comma 2, i sindaci dei comuni di cui al comma 1, provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree ai fini della ricostruzione delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal successivo comma 9. Tali provvedimenti costituiscono variante urbanistica anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia».

4.102

PETRUCCI

Al comma 4, dopo le parole: «anche ad uso non abitativo» inserire le seguenti: «purchè non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto».

4.101

PETRUCCI

Al comma 4, dopo le parole: «anche ad uso non abitativo» aggiungere le seguenti: «purchè non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto».

4.116

MARCHETTI, CARCARINO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

4.100

PETRUCCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

4.117

MARCHETTI, CARCARINO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. I presidenti delle regioni, nelle aree a rischio idrogeologico individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono alla demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene

demaniale. In tali casi, ai soggetti interessati, spetta un indennizzo secondo quanto di seguito previsto:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza è corrisposto il contributo di cui all'articolo 4, comma 1 o comma 1-bis, secondo le modalità e condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto il contributo di cui all'articolo 5 comma 1».

4.130

PETRUCCI

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. I presidenti delle regioni, perimetrando le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.

9-ter. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato».

4.130 (Nuovo testo)

PETRUCCI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 4», con l'altra: «del».

4.30

IL RELATORE

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di inadempimento o ritardo dei sindaci, la demolizione viene disposta, con propri decreti, dai presidenti delle regioni ed eseguita mediante le strutture tecniche civili e militari dello Stato».

4.204

RESCAGLIO

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1, con acquisizione dell'area di risulta» con le seguenti: «di cui al comma 1 e l'area di risulta è acquisita».

4.50

IL RELATORE

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».

4.60

IL RELATORE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per interventi di rimozione degli accumuli di materiali litoidi, conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre dell'anno 1996, che costituiscono situazioni di pericolo per i centri abitati relativamente ai fiumi Tagliamento, But, Chiarso, Lorre, Meduna ed Arzino, la regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con il Magistrato delle acque di Venezia e con l'Autorità di bacino competente, è autorizzata a predisporre specifici piani di interventi urgenti da attuare anche mediante progetti che compensino, nel rapporto con gli appaltatori, l'onere della sistemazione degli alvei anche in tronchi fluviali diversi con il valore del materiale estratto ricomprensivo anche, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'importo dei canoni demaniali. Tali interventi, in considerazione della loro straordinarietà, devono essere eseguiti entro il 30 settembre 1997».

4.200

COLLINO, CALLEGARO, CAMBER

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

4.200 (Nuovo testo)

COLLINO, MORO

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità».

4.77

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, l'effettiva utilizzazione del contributo assegnato per i fini di cui ai commi 1 e 2. L'accertamento della non utilizzazione determina l'obbligo di restituzione del contributo o della quota di contributo non utilizzata».

5.125

MARCHETTI, CARCARINO

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale contributo è parificato all'indennizzo e pertanto è totalmente esente da qualsiasi imposta fiscale».

5.102

PETRUCCI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale contributo è esente da qualsiasi imposta fiscale».

5.115

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, con legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone».

5.107

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono prorogati di sei mesi i mutui bancari ed ipotecari».

5.101

PETRUCCI

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune» con le altre: «e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune».

5.201

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono d'intesa con la regione ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici».

5.100

PETRUCCI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono ad individuare, d'intesa con le regioni, le aree da destinare alle aziende che dovranno essere trasferite. Le deliberazioni del Comune e della Regione, con le quali sono individuate le aree, costituiscono variante urbanistica anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia».

5.118

MARCHETTI, CARCARINO

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella "C" della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».

5.40

IL RELATORE

All'emendamento 5.30, sostituire le parole da: «fino alla data», fino alla fine del comma con le seguenti parole: «fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonchè del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».

5.30/1

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data del 4 novembre 1994, maggiorato degli interessi fino alla data di stipula dell'atto di conversione, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».

5.30

IL RELATORE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai lavoratori dipendenti da imprese da ricostruire o trasferire per i quali non risulti possibile l'impiego nelle attività collegate alla ricostruzione delle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, per il periodo necessario alla ricostruzione dell'impresa e, comunque, per un periodo massimo di 24 mesi».

5.108

MARCHETTI, CARCARINO

Art. 6.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «disporre» aggiungere le seguenti: «, sentite le regioni interessate,».

6.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.».

6.20

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nelle zone classificate montane, colpite da eventi alluvionali nel 1994 e 1996, vengono attuati piani urgenti e straordinari di messa in sicurezza dei corsi d'acqua con interventi di pulizia degli alvei e regimazione delle portate.

2. Sotto il controllo della competente autorità di bacino, con la collaborazione, per quanto di competenza, delle regioni interessate, i piani urgenti e straordinari sono predisposti dalle provincie nel cui territorio ricadano le zone montane di cui all'articolo 1.

3. Le provincie per la predisposizione e l'esecuzione dei piani urgenti e straordinari si possono avvalere delle comunità montane o dei singoli comuni, se interessano l'intero territorio di una valle o bacino.

4. I piani urgenti e straordinari devono prevedere l'asportazione della vegetazione, del materiale lapideo che in sede progettuale risulti in esubero e la costruzione delle opere di regimazione e di difesa spondale.

5. I piani urgenti e straordinari devono avere quale documento di base un computo metrico estimativo comprendente le opere di regimazione trasversale, le spondali e il movimento del materiale lapideo con il calcolo delle quantità da asportarsi o da collocare in sponda.

6. Nelle zone di cui all'articolo 1 è sospeso fino al 30 giugno 1998 il regime erariale relativo al prelievo dei materiali lapidei se il loro movimento e collegata asportazione rientrano in un piano urgente e straordinario. Dovrà pertanto essere compilata una tabella per l'asportazione del materiale lapideo che, a insindacabile giudizio dell'autorità di bacino, a seconda della altitudine e della geomorfologia dei luoghi, registri un valore del materiale stesso da lire zero a lire tremila al metro cubo. L'importo risultante dall'applicazione della predetta tabella verrà posto in sottrazione all'importo globale delle opere da eseguirsi.

7. Per il periodo temporale di durata della presente legge, e pertanto fino al 30 giugno 1998, rimane in atto la applicazione delle procedure di urgenza previste dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22.

8. Per la predisposizione del computo metrico estimativo relativo alle altre categorie di lavori, devono essere applicate le singole voci risultanti dal prezzario in atto per l'esecuzione delle opere pubbliche.

9. I piani urgenti e straordinari devono essere predisposti entro e non oltre il 30 gennaio 1997 e sono approvati dall'autorità di bacino,

sentita per quanto di competenza la regione territorialmente interessata, entro il 30 marzo 1997.

10. Le province, a approvazione avvenuta, provvedono entro il 30 aprile 1997 a assegnare l'esecuzione dei lavori previsti nei singoli piani urgenti e straordinari, a consorzi di imprese iscritte nel registro per le categorie di opere previste, nell'importo indicato nel computo metrico estimativo. Non sono ammesse variazioni d'importo in maggiorazione operizie suppletive. In presenza di più consorzi nella stessa provincia si provvede all'assegnazione con sorteggio. I lavori devono essere improrogabilmente terminati entro il 30 giugno 1998 e sottoposti a collaudo tecnico amministrativo entro i sessanta giorni successivi. La liquidazione degli importi previsti deve avvenire entro il 31 dicembre 1998.

11. L'autorità di bacino, sentita la regione territorialmente competente, è autorizzata a estendere i piani urgenti e straordinari in zone di fondo valle, non classificate montane, ma poste in stretta interconnessione dal punto di vista idraulico e geomorfologico con il bacino soprastante. Questi interventi non possono superare il 20 per cento dell'importo globale di ogni singolo piano urgente e straordinario.

12. In particolari e limitati tratti di corsi d'acqua, su lunghezze non superiori ai 200 metri, in zone classificate montane, dove il materiale per ragioni di sicurezza è stato sospinto in sponda e accumulato, quale provvedimento d'urgenza durante l'evolversi dell'evento alluvionale, può essere ordinata da parte del sindaco competente per territorio l'immediata asportazione del predetto materiale sia lapideo che vegetale. Questo nel caso che il sindaco possa ritenere che sussista un ulteriore pericolo per abitazioni o manufatti stradali nel ripetersi di eventi di piena. L'operazione avviene in sospensione di regime erariale di cui all'articolo 6 con la predisposizione da parte dei tecnici comunali di un computo metrico estimativo. Nel predetto computo deve esservi la tabella di cui all'articolo 6 dalla quale risulti la compensazione totale tra il valore del materiale da asportarsi e l'onere relativo al movimento dello stesso. L'operazione deve avvenire sotto il controllo del Corpo forestale dello Stato entro il 30 marzo 1997. Per assicurare l'indispensabile urgenza devono essere applicate le norme di legge promulgate dalle singole regioni, relative al decentramento agli enti locali, delle procedure in ordine all'applicazione del regio decreto-legge 10 dicembre 1923 n. 3267.

13. Alla copertura degli oneri del presente articolo, quantificati in lire 300 miliardi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione del secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85.

6.0.100

BRIGNONE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.50

SPERONI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione».

7.20

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «previsti dal Titolo II» con le seguenti: «di cui al presente Titolo».

7.10

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

«2-ter. Al comma 1 la parola "1996" è sostituita dalla seguente: "1997".

2-quater. Il comma 2 è sostituito dal seguente: "I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purchè siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile".

2-quinquies. Al comma 3, dopo le parole: "Ministro del tesoro" aggiungere le seguenti: "e con il Ministro della difesa".

2-sexies. Al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Sottosegretario di Stato alla protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le Regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, secondo una graduatoria approvata dal Dipartimento, e sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui al precedente comma».

7.100

MANFREDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

«2-ter. Al comma 1 la parola "1996" è sostituita dalla seguente: "1997".

2-quater. Il comma 2 è sostituito dal seguente: "I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purchè siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile".

2-quinquies. Al comma 3, dopo le parole: "Ministro del tesoro" aggiungere le seguenti: "e con il Ministro della difesa".

2-sexies. Al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le Regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato».

7.100 (Nuovo testo)

MANFREDI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 si applicano anche nell'ambito del territorio individuato dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2396 del 20 dicembre 1994.

2. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 8 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4 ed in lire 2 miliardi e 900 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi poliennali, rispettivamente, di lire 2 miliardi e 500 milioni e di lire 410 milioni annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che la regione Emilia-Romagna contrae, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo».

7.0.200

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località "La Lama", nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.

2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla USL medesima, da effettuare su ciascun lotto».

7.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime».

7.0.8

IL RELATORE

Art. 8.

All'emendamento 8.20 sostituire le parole: «dalla decorrenza del termine finale della declaratoria dello stato di emergenza ove esista», con le altre: «a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti».

8.20/1

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte» con le seguenti: «e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi dalla decorrenza del termine finale della declaratoria di stato di emergenza ove esista».

8.20

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «, finalizzate alla realizzazione» fino a: «legge finanziaria».

8.40

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-*sexies*, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "anni 1994, 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998"».

8.203

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-*sexies*, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "anni 1994, 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995, 1996 e 1997"».

8.203 (Nuovo testo)

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, GIOVANELLI

Art. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 5 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

11.110

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 5 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297».

11.100

PETRUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 2 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297».

11.110 (Nuovo testo)

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 2 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297».

11.100 (Nuovo testo)

PETRUCCI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali)

1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584».

11.0.10a

IL RELATORE

All'emendamento 11.0.30, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "del patrimonio edilizio privato danneggiato" apportare le seguenti modifiche: "nonchè per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE,"; al secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni interessate", sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto all'inizio del presente comma"; al terzo periodo le parole: "il Ministro del bilancio e della programmazione economica", sono sostituite dalle seguenti: "Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica", e le parole: "strettamente connesse e" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciute come"».

11.0.30/1

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 11**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982)

1. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda" sono sostituite dalle seguenti: "sempre che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

"2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio".

3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le parole: ", sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione" sono sostituite dalle seguenti. ", con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni".»

11.0.30

IL RELATORE

Art. 12.

Dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli)

1. Al comma 2 dell'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola «contenzioso» sono aggiunte le seguenti «e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile".»

12.0.10

IL RELATORE

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(R046 001, B65^a, 0002^o)

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, che il Presidente Frattini ringrazia preliminarmente per aver accolto l'invito del Comitato.

Il Presidente del Consiglio svolge un'ampia relazione sulle principali tematiche della politica informativa e di sicurezza, soffermandosi su alcune questioni che il Comitato aveva preventivamente indicato, ritenendole di preminente interesse in questa fase di avvio dei propri lavori nella presente legislatura. Tali questioni riguardano le attribuzioni, il ruolo e l'attuale titolarità delle funzioni dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza; l'organizzazione e le funzioni del CESIS, in riferimento al coordinamento dell'attività dei servizi di informazione e sicurezza nonché a quello tra il sistema di *intelligence* italiano ed i servizi di sicurezza di altri stati, anche in relazione alle evoluzioni che a tale proposito possono ipotizzarsi col progredire dell'integrazione europea; il riparto di competenze e le relazioni intercorrenti tra i servizi di sicurezza e tra questi ed il CESIS; l'attività di tutela degli interessi nazionali nel settore energetico, industriale ed economico-finanziario; l'organizzazione e le funzioni dell'UCSI; la tutela e la gestione amministrativa del segreto, anche in relazione ad eventuali limitazioni o *standard* che possano derivare da impegni internazionali o possano essere prevedibili nella prospettiva dell'unificazione europea; i criteri di elaborazione delle previsioni di bilancio relative ai servizi di sicurezza ed il controllo amministrativo-contabile sugli atti dei servizi stessi; i profili problematici nella gestione del personale ed alcune situazioni critiche di natura contenziosa; l'individuazione di talune modifiche della disciplina vigente realizzabili in via regolamentare e le prospettive di riforma della legge 801 del 1977, con particolare riferimento al rafforzamento sia della responsabilità politica dell'Autorità di governo, sia del controllo parlamentare sia, infine,

dell'efficienza degli apparati per quel che riguarda la composizione, le prassi operative, la selezione e la formazione del personale.

Il Presidente del Consiglio, concludendo il suo intervento, assicura la disponibilità del Governo a fornire al Comitato costante contributo, attraverso le audizioni dei responsabili politici e dei direttori dei servizi.

Il Presidente Frattini, traendo spunto da alcuni aspetti della relazione, condivide la valutazione della necessità che in tempi rapidi si ponga in essere un progetto di riforma contenente, tra l'altro, il potenziamento del ruolo di coordinamento del Presidente del Consiglio, una forte trasparenza nelle procedure di assunzione, la tutela effettiva del segreto ed il rafforzamento del ruolo del Comitato parlamentare, da estendere anche in relazione al controllo sulle spese dei servizi.

I componenti del Comitato formulano quesiti e richieste di chiarimenti in merito agli argomenti affrontati dal Presidente del Consiglio, che fornisce alcune risposte, riservandosi di fornire ulteriori comunicazioni scritte.

Conclusa l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente Frattini rende una comunicazione, alla quale segue un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 18,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

18^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

(1406) Deputato SIMEONE. - *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(205) SALVATO. - *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

(472) GERMANÀ. - *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

(1064) MANCONI ed altri. - *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1430) MANCONI. - *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

(1529) BONFIETTI. - *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1406; esame e rinvio degli altri disegni di legge)

Il relatore PINGGERA rileva uno scopo comune ai disegni di legge in titolo, consistente in una accentuata estensione dell'area di applicazione delle misure alternative alla detenzione, in esecuzione della pena. Osserva, in proposito, che il giudice penale potrebbe essere indotto alla comminazione di pene più severe, considerato il regime applicativo meno rigoroso, con una possibile lesione, in concreto, del principio di proporzione della pena alla gravità del fatto commesso. Quanto al disegno di legge n. 1406, già approvato dalla Camera dei deputati, egli ritiene

che non vi siano rilievi da formulare, sotto il profilo della legittimità costituzionale. Sugli altri disegni di legge, si riserva una valutazione compiuta anche in relazione all'*iter* presso la Commissione di merito.

Il senatore BESOSTRI considera opportuno segnalare la possibile disparità di trattamento derivante dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1406, quanto alle disposizioni contenute rispettivamente nel comma 6, lettera c) e nel comma 7 dell'articolo 656 novellato del codice di rito, che prevedono un regime diverso per i casi del condannato che si trovi in stato di custodia cautelare, ovvero agli arresti domiciliari.

La senatrice PASQUALI concorda.

La Sottocommissione, quindi, conviene di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, di iniziativa di senatori, mentre pronuncia un parere favorevole sul disegno di legge n. 1406, con l'osservazione formulata dal senatore Besostri.

(143) SPERONI ed altri. - Modificazione dell'articolo 241 del codice penale

(Parere alla 2ª Commissione: remissione alla sede plenaria)

Su richiesta della senatrice PASQUALI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(1649) FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI propone di confermare il parere favorevole reso sulle altre iniziative già esaminate in materia, integrato dall'osservazione di carattere generale circa l'opportunità di assicurare modalità di attuazione del nuovo assetto degli uffici giudiziari, compatibili con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, di cui all'articolo 24, primo comma, della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensioni ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia

(R162 000, C11ª, 0002°)

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia

(R162 000, C11ª, 0001°)

(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

(R162 000, C11ª, 0003°)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di trasmettere un parere favorevole, per quanto di competenza, alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 13,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)

(Giunta per gli affari delle Comunità europee)

Mercoledì 11 dicembre 1996, ore 16

Procedure informative

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sugli orientamenti del Governo in vista del Consiglio europeo di Dublino.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 11 dicembre 1996, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1842) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

- GUALTIERI ed altri. - Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (1627).
- Deputati VITO ed altri. - Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive (1798) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri (1709).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 11 dicembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

II. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 dicembre 1996, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo (n. 17).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 dicembre 1996, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 dicembre 1996, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: au-

dizione del Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 dicembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 17*).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 29*).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).

